



COMUNE DI CALCIANO
(Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL

N. 09

CONSIGLIO COMUNALE

Del 12/05/2016

OGGETTO: ALIQUOTE e DETRAZIONI dell'imposta municipale propria (IMU) - Anno 2016. Approvazione e conferma

Proposta: Area Economico-Finanziaria

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **DODICI**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **18:00**, in Calciano e presso la Casa Comunale sita in Via Sandro Pertini, 11, convocato per determinazione del Sindaco, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **PRIMA** convocazione, sessione **ORDINARIA** - seduta **PUBBLICA**.

Al momento della votazione sul punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.O.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	DE FILIPPO Giuseppe Arturo	SINDACO	X	
2.	INNELLA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
3.	LAUCIELLO Federico	“	X	
4.	IETTO Achille	“	X	
5.	ALTOMONTE Antonietta	“	X	
6.	BENEVENTO Francesco	“	X	
7.	ABBATANGELO Giovanni	“	X	
8.	DE GIACOMO Rosario	“		X
9.	APPELLA Vincenzo	“		X
10.	CAPRARA Nicola	“		X
11.	VEZZUSO Cristiano	“		X

Assume la presidenza il Dott. DE FILIPPO Giuseppe Arturo nella sua qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato (Area Economico-Finanziaria), in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000);
- il Responsabile del Servizio interessato (Area Economico-Finanziaria), in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000).

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno, enuncia le caratteristiche dell'imposta e chiarisce che l'importo delle aliquote IMU risulta confermato rispetto all'esercizio finanziario 2015.

DATO ATTO che, sulla presente deliberazione, hanno espresso **parere favorevole**:

- il Responsabile dell'Ufficio interessato (Area Economico-Finanziaria), in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, nonché degli articoli 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- il Responsabile del Servizio finanziario (Area Economico-Finanziaria) in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31

dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, concernente il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016 pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle Delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico*;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 2018/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

TENUTO CONTO che con delibera di C.C. n. 26 del 06.08.2014 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2015:

- ✓ aliquota base IMU: **7,6 per mille**

✓ aliquota abitazione principale IMU Cat. A/1- A/8 – A/9: **4,00 per mille**

RITENUTO opportuno, con il presente provvedimento, **confermare** le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per lo stesso anno;

CONSIDERATO che l'entrata a titolo di IMU per l'anno 2016, è stimata nel presumibile ammontare di euro 46.000,000, applicando le aliquote approvate per l'anno 2015;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO lo schema di bilancio previsionale per l'anno 2016, approvato con delibera G.C. n. 31 del 21.04.2016, che stabilisce il pareggio di bilancio confermando l'applicazione dell'aliquote IMU approvate per l'anno 2015;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTI	07
ASTENUTI	00
VOTANTI	07
CONTRARI	00
FAVOREVOLI	07

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 l'applicazione delle seguenti aliquote IMU:
aliquota base IMU: **7,6 per mille**;
aliquota abitazione principale IMU Cat. A/1- A/8 – A/9: **4,00 per mille**;
3. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
4. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI) si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 Febbraio 2014 del M.E.F.;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Calciano all'indirizzo www.comune.calciano.mt.it;

Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTI	07
ASTENUTI	00
VOTANTI	07
CONTRARI	00
FAVOREVOLI	07

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, consultabile sul sito: www.comune.calciano.mt.it, il giorno 17 MAG. 2016, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 17 MAG. 2016

Il Messo Comunale
F.to Carmela PALERMO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

(X) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).

() decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 12 MAG. 2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 12 MAG. 2016



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia INNELLI

Cinzia Innelli